



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento cautelare *ante causam* per provvedimento d'urgenza ex artt. 669bis ss e 700 cpc pendente tra *Parte_1* (cf *C.F._1* , ricorrente), *Controparte_1* (cf *C.F._2* , resistente), *Controparte_2* (p. iva *P.IVA_1* , resistente), *CP_3* (cf *C.F._3* , resistente), *Controparte_4* (cf *C.F._4* , resistente);

premesso che *Parte_1* scriveva a ruolo il presente procedimento cautelare in data 29.07.2025, tramite ricorso ex art. 700 cpc ove viene richiesta in via d'urgenza (in sede di azione cautelare di contenuto anticipatorio rispetto agli effetti della decisione finale sul merito) la revoca ai sensi dell'art. 2259 co. 3 cc di *Controparte_1* alla carica di amministratore della società *Controparte_2* , come da seguenti conclusioni:

"IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, disporre la revocare di Controparte_1 sopra emarginato, dalla carica di Amministratore della Controparte_2 (C.F. e P.IVA: P.IVA_1), con sede legale a Sarzana (SP) via Variante Aurelia 227 per tutti i motivi dedotti nel corpo del presente atto e, contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione

del ricorso e dell'emittendo decreto, per poi confermare la revoca dell'amministratore, come sopra disposta, all'esito della detta udienza.

2. IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, disporre la revoca di *Controparte_1* sopra emarginato, dalla carica di Amministratore della *Controparte_2* (C.F. e P.IVA: *P.IVA_1* ,) con sede legale a Sarzana (SP) via Variante Aurelia 227 per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente atto;

3. SPESE DI LITE: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”;

premesso che il Giudice pronunciava un provvedimento in data 01.08.2025.

Il Giudice concedeva *inaudita altera parte* la tutela cautelare richiesta dalla parte ricorrente.

Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *Controparte_1* (quale resistente *rectius* amministratore di cui viene richiesta la revoca, oltre che socio della società *Controparte_2*), nonché ai sensi dell'art. 107 cpc nei confronti di tutti i soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante alla partecipazione al procedimento, ovvero la società *Controparte_2*

[...] (trattandosi della società la cui amministrazione costituisce oggetto di causa), *CP_3* (trattandosi di socio della società la cui amministrazione costituisce oggetto di causa), *Controparte_4* (quale erede universale di *Controparte_2* con massa ereditaria comprensiva anche del credito derivante dalla liquidazione della quota del socio defunto *Controparte_2* ovvero quota della società la cui amministrazione costituisce oggetto di causa) e l'avv. FRANCESCA

CP_5 quale esecutore testamentario del testamento con oggetto la massa ereditaria comprensiva anche del credito derivante dalla liquidazione della quota del socio defunto *Controparte_2* ovvero quota della società la cui amministrazione costituisce oggetto di causa).

Si riporta di seguito il dispositivo del provvedimento:

*“A) Revoca inaudita altera parte *Controparte_1* alla carica di amministratore della società *Controparte_2* .*

*B) Assegna ad *Parte_1* termine sino al 05.08.2025 per la notifica del ricorso introduttivo e del presente provvedimento nei confronti di *Controparte_1**

Controparte_2* , *CP_3* *CP_4

[...] , avv. FRANCESCA CERCHI, autorizzando la notifica del ricorso introduttivo e del presente provvedimento (oltre che nelle forme ex artt. 137-149bis cpc) anche nelle forme ex art. 151 cpc tramite qualsiasi modalità idonea a dimostrare che i soggetti nei confronti dei quali deve instaurarsi il contraddittorio abbiano effettivamente ricevuto la consegna della copia degli atti introduttivi (come esplicitate a titolo esemplificativo in parte motiva).

*C) Assegna a *Controparte_1* *Controparte_2**

*[...] , *CP_3* *Controparte_4* , avv. FRANCESCA CERCHI termine sino all'11.08.2025 per la costituzione in giudizio.*

D) Fissa l'udienza del 13.08.2025 ore 10:00 per la discussione della causa, e la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento.

*E) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al difensore costituito di *Parte_1**

premesso che *Controparte_1* tramite comparsa dell'11.08.2025, si costituiva in giudizio, chiedendo la revoca del provvedimento dell'01.08.2025 ed il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, come da seguenti conclusioni:

*"Alla luce di tutto quanto innanzi espresso si chiede che il Giudice voglia preliminarmente revocare il provvedimento di urgenza emesso il 1.08.2025 di revoca dalla carica di amministratore del socio *Controparte_1* per tutti i motivi spiegati e poi rigettare la richiesta di provvedimento d'urgenza per carenza delle ragioni di fatto e diritto espresse in narrativa";*

premesso che *Parte_1* ramite nota di deposito del 12.08.2025 documentava le notifiche del ricorso introduttivo e del provvedimento dell'01.08.2025 come eseguite in conformità al punto B) del dispositivo del provvedimento in data 01.08.2025.

La notifica nei confronti dell'avv. FRANCESCA CERCHI è avvenuta in data 05.08.2025 a mezzo posta elettronica certificata inviata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito di *Parte_1* e recapitata in pari data all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. FRANCESCA CERCHI.

La notifica nei confronti *Controparte_2* è avvenuta in data 05.08.2025 a mezzo posta elettronica certificata inviata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito di *Parte_1* e recapitata in pari data all'indirizzo di posta elettronica certificata di *Controparte_2*

[...] .

La notifica nei confronti di *Controparte_1* è stata eseguita a mano dall'ufficiale giudiziario in data 05.08.2025.

La notifica nei confronti di *CP_3* stata eseguita a mano nei confronti di *[...]*

CP_3 in data 05.08.2025 tramite consegna a mano effettuata da *Pt_1*

[...] nelle forme ex art. 151 cpc stabilite dal Giudice a pagina 12 del provvedimento

in data 01.08.2025 e richiamate al punto B) del dispositivo del provvedimento in data 01.08.2025.

In riferimento alla notifica eseguita nei confronti di *Controparte_4* emerge quanto segue: l'ufficiale giudiziario ha proceduto nelle forme ex art. 140 cpc in data 05.08.2025 depositando gli atti presso il Comune di Sarzana ove risiede *Controparte_4*, affiggendo avviso del deposito sulla porta dell'abitazione di *Controparte_4*, ed inviando a *Controparte_4* avviso dell'avvenuto deposito tramite raccomandata n. 66837806434-9 ovvero raccomandata rispetto alla quale non risulta ancora disponibile la ricevuta di ritorno;

premesso che in data 13.08.2025 *Parte_1* depositava documentazione integrativa a sostegno del ricorso introduttivo;

premesso che all'udienza del 13.08.2025 comparivano, tramite i rispettivi difensori, *Parte_1* *Controparte_1* ed il Giudice rinviava il processo all'udienza dell'11.09.2025 al fine di verificare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *Controparte_4* ;

premesso che in data 10.09.2025 *Controparte_4* si costituiva in giudizio, tramite comparsa contenente le seguenti conclusioni:

*“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in ragione dei motivi esposti in parte narrativa che si intendono di seguito trascritti, valutare le azioni del sig. *Controparte_1* in base alla sua posizione oltre che di amministratore anche di legale rappresentante della società *Controparte_2* [...] in relazione sia al tempo trascorso dal decesso sia alla norma dell'art. 2284 cc e a quella dell'art. 7 dello statuto societario, sia valutando la buona fede nell'adempire ad un obbligo normativo/statutario, decidendo secondo giustizia e/o equità.*

Vinte le spese, competenze di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge”;

premesso che in data 11.09.2025 *Parte_1* depositava documentazione acquisita dal sito web di Poste Italiane spa, ed inerente l’esito della spedizione della raccomandata n. 66837806434-9 (ovvero la raccomandata di cui alla notifica ex art. 140 cpc nei confronti di *Controparte_4*), dalla quale emerge che la raccomandata n.66837806434-9 è disponibile per il ritiro a decorrere dalla data del 12.08.2025;

premesso che in data 11.09.2025 *Controparte_1* depositava memoria difensiva integrativa e documentazione allegata, insistendo nelle conclusioni di cui alla comparsa dell’11.08.2025;

premesso che all’udienza dell’11.09.2025 comparivano, tramite i rispettivi difensori, *Parte_1* *Controparte_1* *Controparte_4* , i quali insistevano nelle rispettive difese e richieste, ed il Giudice si riservava;

osservato preliminarmente sul piano processuale quanto segue.

*Occorre evidenziare che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e la competenza per materia e territoriale del Tribunale di La Spezia in composizione monocratica rispetto alla decisione della domanda cautelare.

**In punto di giurisdizione del Giudice ordinario, questo Giudice deve evidenziarne la sussistenza in ragione di quanto segue.

L’atto di regolarizzazione (e patti sociali) dell’11.09.1984 contiene la seguente clausola compromissoria: *“ARTICOLO 9. CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Le controversie tra la Società, i Soci e loro successori, occasionate dal presente contratto e successive sue modificazioni, variazioni o integrazioni saranno decise inappellabilmente da un arbitro*

amichevole compositore, scelto di comune fiducia dalle parti in lite o in difetto designato dal Signor Pretore nella cui giurisdizione ha sede la società. L'arbitro deciderà senza osservare formalità alcuna salvo quelle stabilite dalla Legge in modo inderogabile" (l'atto dell'11.09.1984 è stato prodotto come documento n. 5 *Parte_1*

La clausola compromissoria stabilisce che le controversie tra i soci e la società devono essere decise da arbitro designato di comune accordo dalle parti oppure, in difetto di accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il riferimento generico contenuto nella clausola compromissoria alle controversie tra i soci e la società consente di ritenervi ricomprese anche le azioni con le quali il socio intende ottenere la cessazione del conferimento ad altro soggetto del potere di amministrare la società (appunto oggetto coincidente con quello della domanda cautelare di *Pt_1*

[...]

Si consideri tuttavia che, da un lato, in base al combinato disposto degli artt. 669quinquies ed 818 cpc qualora la controversia sia oggetto di clausola compromissoria il Giudice ordinario ha il potere di pronunciare provvedimenti cautelari salvo che la clausola compromissoria attribuisca agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, dall'altro lato, la clausola compromissoria contenuta nell'atto di regolarizzazione (e patti sociali) dell'11.09.1984 non attribuisce all'arbitro il potere di concedere misure cautelari.

****In punto di competenza del Tribunale di La Spezia questo Giudice deve evidenziarne la sussistenza in ragione di quanto segue.**

Il Tribunale di La Spezia è competente per materia alla decisione della domanda cautelare promossa da *Parte_1* vertendo la controversia sulla revoca dell'amministratore di una società di persone ed in particolare di una società in nome collettivo (*Controparte_2*) ovvero tipologia di società estranea alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di

imprese (ubicate in alcuni dei Tribunali con sede nei capoluoghi dei distretti delle Corti di Appello) ex art. 3 co. 2 lettera a) e co. 3 D.Lgs. 168/2003 .

Il Tribunale di La Spezia è competente per territorio alla decisione della domanda cautelare promossa da *Parte_1* in quanto la sede legale della società è ubicata a Sarzana ovvero Comune rientrante nell'ambito del circondario del Tribunale di La Spezia (sul punto vedasi la visura camerale di *Controparte_2*

[...] prodotta come documento n. 2 *Parte_1*

**Questo Giudice deve altresì evidenziare che la presente causa deve essere giudicata dal Tribunale in composizione monocratica in base al combinato disposto degli artt. 50bis e 50ter cpc.

*Il contraddittorio risulta integrato nei confronti di tutti i soggetti indicati nel punto B) del dispositivo del provvedimento in data 01.08.2025 (*Controparte_1* *[...]* *Controparte_2* , *CP_3* *Controparte_4* , avv. FRANCESCA CERCHI).

Le notifiche del ricorso introduttivo e del provvedimento dell'01.08.2025 nei confronti di *Controparte_1* *Controparte_2* , *[...]* *CP_3* avv. FRANCESCA CERCHI, sono state documentate da *Parte_1* tramite la nota di deposito del 12.08.2025 (e risultano tutte avvenute in data 05.08.2025).

La documentazione dell'esito della notifica nei confronti di *Controparte_4* è incompleta (non risulta documentato l'esito della raccomandata n. 66837806434-9, ovvero la raccomandata di cui alla notifica ex art. 140 cpc nei confronti di *Controparte_4* , tramite il deposito della relativa ricevuta di ritorno eventualmente con dicitura inerente la c.d. compiuta giacenza ex art. 8 Legge 892/1980 apposta dall'ufficiale giudiziario preposto all'ufficio postale), ma *Controparte_4* si è costituita in giudizio svolgendo difese di merito, così emergendo in ogni caso la validità della notifica ex art. 156 co. 3 cpc.

Questo Giudice deve dichiarare la contumacia di *Controparte_2*

[...] , *CP_3* avv. FRANCESCA CERCHI, tenuto conto della loro mancata costituzione in giudizio;

osservato quanto segue nel merito.

Il ricorso svolto da *Parte_1* (per la revoca di *Controparte_1* dalla carica di amministratore della società *Controparte_2*

[...] in via d'urgenza ex artt. 700 cpc e 2259 co. 3 cc) è fondato per le ragioni che seguono.

*Occorre preliminarmente evidenziare i seguenti elementi di fatto, come emergenti dai documenti prodotti in allegato al ricorso introduttivo, in quanto rilevanti ai fini della decisione circa la concessione *inaudita altera parte* della tutela cautelare richiesta.

**La società *Controparte_2* è stata costituita come società di fatto (dagli allora soci *Parte_1* *Controparte_1* e *Controparte_2* cf *C.F._5*) tramite scrittura privata del 30.03.1984, registrata a Sarzana in data 04.04.1984 al n. 264 vol. 133. L'oggetto sociale è stato indicato nell'attività di installazione, riparazione, e vendita di pneumatici. La durata della società è stata fissata sino al 31.12.2000, con previsione del successivo rinnovo tacito annuale (per il periodo 01/01-31/12 di ogni anno) salvo preavviso di scioglimento inviato da uno dei soci almeno 6 mesi prima della data del 31/12. La sede legale è stata ubicata a Sarzana (La Spezia) Via Variante Aurelia n. 227 (la scrittura privata del 30.03.1984 è stata prodotta come documento n. 5 *Parte_1*

**La società è stata successivamente regolarizzata con atto dell'11.09.1984 (atto notarile a rogito dott. *Persona_1* Notaio in La Spezia con raccolta n. 673 e repertorio n. 7529)

ai sensi della Legge 947/1982 nelle forme della società in nome collettivo ex artt. 2291 ss cc (l'atto dell'11.09.1984 è stato prodotto come documento n. 5 *Parte_1*

L'atto dell'11.09.1984 contiene anche patti sociali.

La società ha assunto la denominazione di *Controparte_2*

[...] nonché capitale sociale di Lire 10.000.000,00 con quota di Lire 1.000.000,00 di titolarità di *Controparte_2* quota di Lire 4.500.000,00 di titolarità di *Pt_1*

[...] e quota di Lire 4.500.000,00 di titolarità di *Controparte_1*

In sede di atto di regolarizzazione (e patti sociali) dell'11.09.1984 è stata prevista una clausola compromissoria per tutte le controversie tra la società, i soci ed i loro successori.

In sede di atto di regolarizzazione (e patti sociali) dell'11.09.1984 sono state altresì disciplinate le modalità di scioglimento del rapporto societario riferito al singolo socio prevedendo, da un lato, che il trasferimento della quota per atto tra vivi da un socio ad altro soggetto può avvenire solo con il consenso di tutti i soci, dall'altro lato, che la morte di un socio comporta esclusivamente il diritto degli eredi di ottenere la liquidazione della sua quota *rectius* della quota del socio defunto (da determinarsi sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio) entro sei mesi dalla morte (*"Articolo 7 – SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO – Il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione è condizionato dal consenso espresso di tutti i soci. Il trasferimento per cause di morte non è consentito in quanto spetta agli eredi il diritto alla liquidazione della quota, che sarà determinata sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio e che sarà corrisposta entro sei mesi dal decesso"*).

In sede di atto di regolarizzazione (e patti sociali) dell'11.09.1984 è stato previsto per il funzionamento della società un rinvio generale alle norme di Legge per tutto quanto non espressamente disciplinato negli accordi tra i soci (*"Articolo 10 – RINVIO – Per quanto non è previsto nei presenti patti si rinvia alle norme di legge in materia"*).

**I patti sociali sono stati successivamente in parte modificati tramite atto del 31.12.1984 (atto a rogito dott. *Persona_1* Notaio in La Spezia con raccolta n. 827 e repertorio n. 8296) ed ulteriore atto del 03.07.2020 a rogito dott. *Persona_2* Notaio in Sarzana con raccolta n. 36116 e repertorio n. 55220 (gli atti di modifica dei patti sociali nelle date 31.12.1984 e 03.07.2020 sono stati prodotti come documento n. 5 *Parte_1* ed in entrambi viene riportato espressamente che mantengono validità i patti sociali previgenti per la parte non modificata).

In virtù dei patti sociali del 31.12.1984 la compagine sociale e le quote di titolarità dei soci sono state modificate (tramite trasferimenti parziali di quote stabiliti negli stessi patti sociali): la compagine sociale da allora risultava costituita da *Parte_1* *Controparte_1* *Controparte_2* e *CP_3* tutti titolari di quote identiche corrispondenti a Lire 2.500.000,00 (Euro 1.291,14) cadauno a fronte di un capitale sociale di Lire 10.000.000,00 corrispondenti ad Euro 5.164,57 (la visura camerale in data 29.07.2025 della società *Controparte_2* stata prodotta come documento n. 2 *Parte_1*

Controparte_2 è deceduto in data 28.08.2023 (il certificato di morte di *CP_2* [...] stato prodotto come documento n. 4 *Parte_1*

Controparte_2 ha sottoscritto un primo testamento pubblico in data 17.12.2018 (atto a rogito dott.ssa *Persona_3* Notaio in Sarzana con repertorio n. 12 degli atti di ultima volontà) in cui ha disposto a favore di *Parte_1* un legato costituito da tutti i diritti derivanti dalla liquidazione della quota di *Controparte_2* nella società *Controparte_2* (il testamento pubblico del 17.12.2018 è stato prodotto come documento n. 8 *Parte_1*

Controparte_2 ha sottoscritto un secondo testamento pubblico in data 27.06.2019 (atto a rogito dott.ssa *Persona_3* Notaio in Sarzana con repertorio n. 14 degli atti di ultima

volontà) ove ha revocato il precedente testamento pubblico del 17.12.2018, nominando eredi universali sia i legittimari nei limiti della quota di legittima sia *Controparte_4* (cf *C.F._4*) per la quota disponibile ad esito della soddisfazione dei legittimari, e conferendo le funzioni di esecutore testamentario all'avv. FRANCESCA CERCHI (il testamento pubblico del 27.06.2019 è stato prodotto come documento n. 9 *Pt_1* *[...]*

Parte_1 a convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia *CP_1* *[...]* *Controparte_4* , l'avv. FRANCESCA CERCHI, tramite azione volta ad ottenere l'annullamento ai sensi dell'art. 624 cc del testamento pubblico in data 27.06.2019 con reviviscenza del testamento pubblico del 17.12.2018, e successivamente ai sensi degli artt. 784 ss cpc la divisione della comunione ereditaria tramite la formazione delle quote e la loro attribuzione agli eredi (in conformità alle disposizioni del testamento pubblico in data 17.12.2018). Il procedimento è stato iscritto al ruolo n. 1521/2024 RG del Tribunale di La Spezia e risulta pendente (l'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 1521/2024 RG del Tribunale di La Spezia ed il successivo provvedimento del Giudice di differimento della prima udienza di comparizione sono stati prodotti come documento n. 10

Parte_1

******In virtù dell'atto costitutivo del 30.03.1984 e dei patti sociali dell'11.09.1984 l'amministrazione della società e la rappresentanza in giudizio e di fronte ai terzi era conferita a *Controparte_2* per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per tutti gli di straordinaria amministrazione.

In virtù dei patti sociali del 03.07.2020 l'amministrazione della società e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio sono state conferite ai soci *Controparte_1* ed *Parte_1* come segue: a firma disgiunta per tutti gli atti di ordinaria amministrazione; a firma congiunta per tutti gli atti di straordinaria amministrazione o per

peculiari tipologie di atti specificamente individuate (sottoscrizione di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali all'esercizio dell'impresa per importo superiore ad Euro 50.000,00, compimento di operazione bancaria di importo superiore ad Euro 75.000,00, eccetera).

Controparte_1 tra la data del 27.05.2025 e la data del 18.07.2025, ha incassato n. 5 assegni (per l'importo di complessivi Euro 151.182,00) emessi a suo favore e tutti tratti dal conto corrente della società *Controparte_2* presso Credit Agricole Italia spa agenzia di Sarzana: l'assegno n. 0242926594-01 del 26.05.2025 per l'importo di Euro 31.182,00 (con causale, riportata nella matrice, "acconto liquidazione quota socio defunto *Controparte_2*"), incassato in data 27.05.2025; l'assegno n. 0242926595-02 del 03.06.2025 per l'importo di Euro 30.000,00 (con causale, riportata nella matrice, "acconto liquidazione quota socio defunto *Controparte_2* (eredità)"), incassato in data 04.06.2025; l'assegno n. 0242926596-03 del 16.06.2025 per l'importo di Euro 30.000,00 (con nessuna causale riportata nella matrice), incassato in data 17.06.2025; l'assegno n. 0242926597-04 dell'11.07.2025 per l'importo di Euro 30.000,00 (con nessuna causale riportata nella matrice), incassato in data 14.07.2025; l'assegno n. 0242926598-05 del 17.07.2025 per l'importo di Euro 30.000,00 (con nessuna causale riportata nella matrice), incassato in data 18.07.2025 (tutti gli assegni, le relative matrici, la documentazione bancaria inerente il loro incasso, sono stati prodotti come documento n. 1 *Parte_1*

In data 11.06.2025 *Parte_1* tramite il proprio difensore) ha inviato via e-mail a *Controparte_1* diffida per la cessazione di ogni prelievo a suo favore (*rectius* a favore di *Controparte_1* delle liquidità societarie (la diffida dell'11.06.2025 risulta prodotta come documento n. 20 *Parte_1*

*Si consideri a questo punto quanto segue in punto di *fumus boni iuris* della richiesta cautelare di Parte_1

Parte_1 quale socio della società Controparte_2
[...] , ha il diritto di ottenere la revoca di Controparte_1 dalla carica di amministratore della medesima società.

**Si consideri quanto segue sul piano generale.

L'art. 2293 cc in punto di società in nome collettivo richiama le norme che disciplinano le società semplici (si riporta di seguito il testo dell'art. 2293 cc: "*Norme applicabili. La società in nome collettivo è regolata dalla norme di questo capo, e in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente* (il capo precedente è relativo alle società semplici))".

L'art. 2259 cc, relativo alle società semplici (ma appunto richiamato dall'art. 2293 cc per le società in nome collettivo), prevede che ciascuno socio può agire in sede giudiziaria per ottenere la revoca dell'amministratore per giusta causa (si riporta di seguito il testo dell'art. 2259: "*Revoca della facoltà di amministrare. 1.La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. 2.L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. 3.La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio*").

In riferimento al piano processuale, la revoca per giusta causa dell'amministratore può essere richiesta tramite ricorso cautelare ex art. 700 cpc ricorrendo, da un lato, la condizione della strumentalità intesa come compatibilità della (provvisoria) tutela cautelare con la successiva (eventuale) decisione finale sul merito (anche nel senso dell'anticipazione degli effetti della decisione finale sul merito), dall'altro lato, la condizione della residualità della misura in assenza di altri rimedi processuali tipici (*ex plurimis*

Tribunale di Torino, provvedimento del 16.01.2017, pubblicato su Il Caso.it, sezione giurisprudenza con n. 18997 dell'08.02.2018).

In riferimento al piano sostanziale, la giusta causa ex art. 2259 cc viene integrata da qualsiasi evento che determini la violazione degli obblighi propri dell'amministratore ed incida negativamente sulla sua idoneità a proseguire la gestione della società (*ex plurimis* Tribunale di Torino, provvedimento del 16.01.2017, pubblicato su Il Caso.it, sezione giurisprudenza con n. 18997 dell'08.02.2018).

****Si consideri quanto segue nel caso di specie.**

*****Le qualifiche di *Parte_1* e *Controparte_1* entrambi sia soci sia amministratori della società *Controparte_2* emergono dalla visura camera della società.**

Controparte_1 tra le date del 27.05.2025 e del 18.07.2025, ha incassato a suo favore (cioè su conto corrente differente dal conto corrente intestato alla società *Controparte_2* il quale invece ha riportato un corrispondente addebito) n. 5 assegni (nn. 0242926594-01, 0242926595-02, 0242926596-03, 0242926597-04, 0242926598-05) di importo complessivo di Euro 151.182,00 emessi nei suoi confronti tratti dal conto corrente della società *Controparte_2* [...] (trattandosi del conto corrente che appunto ha riportato un corrispondente addebito).

Gli assegni devono ritenersi sottoscritti dallo stesso *Controparte_1* considerato che, da un lato, la sottoscrizione di assegni tratti sul conto corrente della società costituisce atto che può essere compiuto solo dall'amministratore, dall'altro lato, la circostanza che gli assegni possano essere stati sottoscritti dall'altro amministratore *Parte_1* on risulta compatibile con la diffida inviata in data 11.06.2025 da *Parte_1* a

Controparte_1 per la cessazione di ogni prelievo a suo favore delle liquidità societarie.

Nessuno degli incassi degli assegni risulta legittimo.

Occorre evidenziare che la matrice dell'assegno n. 0242926594-01 del 26.05.2025 per l'importo di Euro 31.182,00 e la matrice dell'assegno n. 0242926595-02 del 03.06.2025 per l'importo di Euro 30.000,00 riportano entrambe come causale "acconto liquidazione quota socio defunto *Controparte_2*".

La causale riportata nelle matrici dell'assegno n. 0242926594-01 e dell'assegno 0242926595-02 non è legittima.

Si consideri che la liquidazione a favore degli eredi della quota del socio defunto deve essere disposta (nell'*an* e nel *quantum*) congiuntamente dai soci residui a norma dell'art. 2284 cc (ovvero norma prevista per le società semplici, come richiamata dall'art. 2293 cc per le società in nome collettivo), ed in base ai patti sociali del 03.07.2020 (per ipotesi derogatori rispetto alla disciplina legislativa) non viene neppure qualificata come atto di ordinaria amministrazione che *Controparte_1* avrebbe potuto compiere in autonomia (cioè senza firma congiunta dell'altro amministratore *Parte_1*

Si consideri altresì che le disposizioni del testamento pubblico sottoscritto in data 27.06.2019 da *Controparte_2* (senza attribuzione specifica ad uno degli eredi del diritto alla liquidazione della quota di *Controparte_2* nella società [...]

Controparte_2) comportano che il diritto di credito costituito dalla liquidazione della quota (di *Controparte_2* nella società *Controparte_2*

[...]) confluisce nella comunione ereditaria, salva la successiva divisione del cespite ex artt. 784 ss cpc (con la precisazione che il testamento pubblico del 27.06.2019 deve ritenersi attualmente l'unico testamento valido anche in sostituzione del precedente testamento pubblico del 17.12.2018, nelle more della decisione del

procedimento n. 1521/2024 RG del Tribunale di La Spezia ove *Parte_1* ha richiesto l'annullamento ai sensi dell'art. 624 cc del testamento pubblico in data 27.06.2019 con reviviscenza del testamento pubblico del 17.12.2018).

Invece, *Controparte_1* a proceduto di propria iniziativa in completa autonomia alla liquidazione a suo favore della quota di titolarità del socio defunto *Controparte_2* (peraltro a mero titolo di acconto sulla liquidazione complessiva), incassando il rilevante importo di Euro 61.182,00 (sommatoria degli importi dell'assegno n. 0242926594-01 e dell'assegno 0242926595-02) sia in violazione delle disposizioni legislative relative alle società in nome collettivo sia in violazione della disciplina di Legge inerente la comunione ereditaria.

Le matrici dell'assegno n. 0242926596-03 del 16.06.2025 per l'importo di Euro 30.000,00, dell'assegno n. 0242926597-04 dell'11.07.2025 per l'importo di Euro 30.000,00, dell'assegno n. 0242926598-05 del 17.07.2025, non riportano nessuna causale.

L'incasso di assegni (*rectius* l'incasso a suo favore da parte dell'amministratore di assegni tratti dal conto corrente della società) in assenza di indicazione della relativa causale si appalesa come non legittimo.

***Occorre evidenziare quanto segue sulle difese svolte da *Controparte_1*

Controparte_1 ostiene che, da un lato, lo stesso avrebbe incassato legittimamente l'importo di Euro 151.182,00 quale erede di *Controparte_2* (identificandosi gli altri co-eredi in *CP_3* ed *Parte_1* a titolo di liquidazione della quota del socio defunto *Controparte_2* (nella società *Controparte_2*

[...]) in quanto pari ad 1/3 del valore della quota di capitale del socio *CP_2*

[...] come stimata in complessivi Euro 453.547,00 nell'ambito di relazione redatta da professionista incaricato da *Controparte_1* (ovvero relazione a firma del commercialista dott. *Persona_4* datata 20.02.2024 e prodotta come documento B in

allegato alla comparsa di *Controparte_1* in data 11.08.2025), dall'altro lato, la società avrebbe già conseguentemente imputato l'importo di Euro 151.182,00 prelevato da *Controparte_1* alla quota ereditaria di *Controparte_2* di titolarità di *CP_1* [...] (come da prospetto della società aggiornato al 05.08.2023, prodotto come documento A in allegato alla comparsa di *Controparte_1* in data 11.08.2025).

Controparte_1 evidenzia altresì che nell'ambito della società [...] *Controparte_6* gli amministratori, al fine di evitare che l'operazione bancaria venga qualificata come atto di straordinaria amministrazione in base ai patti sociali del 03.07.2020 in quanto di importo superiore ad Euro 75.000,00 con necessità di firma congiunta di tutti gli amministratori per il compimento dell'operazione medesima, frequentemente eseguono pagamenti per identica causale tramite plurimi bonifici con importo di ciascuno bonifico inferiore ad Euro 75.000,00 ancorché l'operazione complessivamente considerata abbia in realtà un valore superiore ad Euro 75.000,00, come accaduto ad esempio per il pagamento degli utili dell'esercizio 2024 a favore di *Parte_1* pari a complessivi Euro 130.000,00 ma effettuato dal conto corrente della società tramite n. 6 bonifici compresi tra i mesi di marzo 2025 e giugno 2025 con importi variabili da un minimo di Euro 10.000,00 ad un massimo di Euro 30.000,00 (la documentazione inerente i bonifici è stata prodotta in allegato alla memoria difensiva di *Controparte_1* in data 11.09.2025).

Le difese svolte da *Controparte_1* non sono fondate.

Occorre ribadire in primo luogo che la matrice dell'assegno n. 0242926594-01 del 26.05.2025 e dell'assegno n. 0242926595-02 del 03.06.2025 riportano entrambe come causale "acconto liquidazione quota socio defunto *Controparte_2*", ma la loro emissione ed il loro incasso costituiscono iniziative unilaterale intraprese da *CP_1*

Pt_1 sia in violazione delle disposizioni legislative relative alle società in nome collettivo sia in violazione della disciplina di Legge inerente la comunione ereditaria.

Occorre ribadire in secondo luogo che le matrici degli assegni n. 0242926596-03 del 16.06.2025, n. 0242926597-04 dell'11.07.2025, n. 0242926598-05 del 17.07.2025, non riportano alcuna causale.

Si consideri in terzo luogo, con riferimento alla circostanza per cui la società avrebbe già imputato l'importo di Euro 151.182,00 prelevato da *Controparte_1* alla quota ereditaria di *Controparte_2* di titolarità di *Controparte_1* che trattasi di circostanza dimostrata da *Controparte_1* ramite documento (appunto il prospetto aggiornato al 05.08.2025) di cui non si comprende la provenienza e che comunque potrebbe legittimare *Controparte_1* a trattenere a suo favore l'importo di Euro 151.182,00 già incassato ma non escluderebbe l'illegittimità del pregresso operato di *Controparte_1* ai fini della valutazione della sua idoneità nella permanenza della carica di amministratore della società.

Si consideri in quarto luogo che l'esistenza di eventuali prassi degli amministratori nell'ambito della società volta a suddividere il pagamento di importi superiori ad Euro 75.000,00 in plurimi bonifici (cadauno di importo inferiore ad Euro 75.000,00) al fine di evitare la loro qualifica come atti di straordinaria amministrazione (a firma congiunta degli amministratori) rimane irrilevante, in quanto *Controparte_1* non era in ogni caso legittimato ad incassare l'importo complessivo di Euro 151.182,00.

***In conclusione, la condotta dell'amministratore (*Controparte_1* che sottrae dal conto corrente della società (*Controparte_2*) Euro 151.182,00 senza giustificazione legittima costituisce grave negligenza dell'amministratore che lo rende inidoneo alla prosecuzione della gestione della società.

*Si consideri a questo punto quanto segue in punto di *periculum in mora* inerente la richiesta cautelare di *Parte_1*

Questo Giudice deve evidenziare che ricorre l'esigenza di impedire immediatamente il compimento da parte di *Controparte_1* i ulteriori atti gestori in danno della società *Controparte_2* .

Si consideri l'ingente importo complessivo dei n. 5 assegni incassati illegittimamente dall'amministratore *Controparte_1* Euro 151.182,00), il ridotto periodo temporale in cui è avvenuto l'incasso illegittimo dei n. 5 assegni (compreso tra le date del 27.05.2025 e del 18.07.2025), la circostanza che la condotta illegittima dell'amministratore *CP_1* [...] particolarmente recente (appunto compresa tra le date del 27.05.2025 e del 18.07.2025).

Trattasi tutte di circostanze che rendono particolarmente concreto il pericolo che *Controparte_1* ossa compiere ulteriori atti di *mala gestio* (in particolare nel senso del depauperamento a suo favore del patrimonio della società) nelle more della decisione della causa di merito (*rectius* nelle more della definizione del giudizio arbitrale), così rendendo definitivamente irrealizzabile l'interesse giuridico perseguito da *Pt_1* [...] (ed appunto tutelato con il presente provvedimento) volto ad impedire il compimento da parte di *Controparte_1* di ulteriori atti di *mala gestio* (successivi all'incasso da parte di *Controparte_1* a suo favore di n. 5 assegni privi di causa legittima tratti sul conto corrente della società, come effettuato tra le date del 27.05.2025 e del 18.07.2025).

*Questo Giudice deve pertanto pronunciare i seguenti provvedimenti.

Questo Giudice confermare il provvedimento pronunciato *inaudita altera parte* in data 01.08.2025, e pertanto la revoca di *Controparte_1* dalla carica di amministratore della società *Controparte_2* .

La revoca dell'amministratore *Controparte_1* può creare gravi problemi di funzionamento alla società (poiché, in assenza di modifica dei patti sociali, l'altro amministratore *Parte_1* uò compiere solo atti di ordinaria amministrazione in ogni caso con esclusione di quelli a firma congiunta), ma la pronuncia del presente provvedimento (in conformità alla domanda di *Parte_1* si rende necessaria in quanto la permanenza di *Controparte_1* ella carica di amministratore della società *Controparte_2* ha cagionato gravi danni alla società e rischia seriamente di cagionarne ulteriori in via immediata.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Controparte_4 non può essere ritenuta parte vincitrice o soccombente in quanto, come si evince dal testo della sua comparsa e dalla conclusioni ivi svolte, si è limitata a dedurre la presumibile buona fede di *Parte_1* sulla base della premessa di non essere a conoscenza delle vicende inerenti la gestione della società, ed in ogni caso si è rimessa alla decisione del Giudice secondo equità.

Gli onorari della difesa di *Parte_1* a carico di *Controparte_1* vengono liquidati in Euro 4.227,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità media), del tipo di procedimento cautelare), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale);

P.Q.M.

A) Dichiara la contumacia di *Controparte_2* , [...] *CP_3* avv. FRANCESCA CERCHI

B) Conferma il provvedimento pronunciato *inaudita altera parte* in data 01.08.2025, e pertanto la revoca di *Controparte_1* dalla carica di amministratore della società *Controparte_2* .

C) Condanna *Controparte_1* alla rifusione delle spese processuali a favore di *Parte_1* liquidandole in Euro 4.227,00 oltre accessori per onorari.

La Spezia, 29.10.2025

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli